

ASSICURAZIONI GENERALI



Relazioni e proposte
sugli argomenti
all'ordine del giorno

Assemblea ordinaria
e straordinaria degli azionisti
15-18-20 Giugno 2007



176° *anno di attività*



176° *anno di attività*

ASSICURAZIONI GENERALI



**Relazioni e proposte
sugli argomenti
all'ordine del giorno**

**Assemblea ordinaria
e straordinaria degli azionisti
15-18-20 Giugno 2007**



La seguente pubblicazione propone immagini relative alle sedi delle società appartenenti al Gruppo Generali nella città di Budapest



GENERALI

Assicurazioni Generali S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste
Sede Secondaria e Direzione per l'Italia in Mogliano Veneto
Capitale sociale Euro 1.277.997.026,00 int. versato
Codice Fiscale e Registro Imprese Trieste 00079760328
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
a norma dell'articolo 65 del RDL 29/4/1923 n. 966

PRESIDENTE

Antoine Bernheim

VICEPRESIDENTE

Gabriele Galateri di Genola

AMMINISTRATORI DELEGATI

(*) Riveste anche la carica di Direttore Generale

Sergio Balbinot (*) / Giovanni Perissinotto (*)

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

(**) Consiglieri di Amministrazione che, insieme con il Presidente, il Vicepresidente e gli Amministratori Delegati, fanno parte del Comitato Esecutivo

Luigi Arturo Bianchi / Ana Patricia Botin
Francesco Gaetano Caltagirone / Diego Della Valle
Leonardo Del Vecchio / Loïc Hennekinne / Petr Kellner
Klaus-Peter Müller / Alberto Nicola Nagel (**) / Alessandro Pedersoli
Lorenzo Pelliccioli (**) / Reinfried Pohl / Kai Uwe Ricke
Vittorio Ripa di Meana (**) / Paolo Scaroni / Claude Tendil

CONSIGLIERI GENERALI

Fanno parte del Consiglio Generale, oltre ai seguenti membri elettivi, i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i Direttori Generali

Giorgio Davide Adler / José Ramón Álvarez Rendueles
José Maria Amusátegui de la Cierva / Francesco Maria Attaguile
Raymond Barre / Claude Bébéar / Kenneth J. Bialkin / Giacomo Costa
Maurizio De Tilla / Enrico Filippi / Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo
Albert Frère / Roberto Gonzales Barrera / Georges Hervet
Dietrich Kerner / Khoon Chen Kuok / Stefano Micossi
Benedetto Orsini / Arturo Romanin Jacur
Guido Schmidt-Chiari / Theo Waigel / Wilhelm Winterstein

COLLEGIO SINDACALE

Gianfranco Barbato, Presidente
Paolo D'Agnolo / Gaetano Terrin
Giuseppe Alessio Vernì (supplente) / Paolo Bruno (supplente)

DIRETTORE GENERALE

Raffaele Agrusti

VICEDIRETTORI GENERALI

(***) Segretario del Consiglio

Mel Carvill / Claudio Cominelli / Lodovico Floriani / Aldo Minucci
Vittorio Rispoli (***)

ORGANI SOCIALI IN CARICA
AL 19 GIUGNO 2007



Санди улица
1

Илчи улица
1

INDICE

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A. _____	9
1. Modifica degli articoli 9 (Ripartizione delle gestioni sociali), 15 (Ordine del giorno dell'Assemblea), 16 (Intervento in Assemblea), 19 (Assemblea Ordinaria), 24 (Votazioni), 27 (Composizione e nomina del Consiglio Generale), 31 (Consiglio di Amministrazione), 39 (Compenso degli Amministratori), 40 (Collegio Sindacale), 44 (Bilancio) e 46 (Ripartizione dell'utile) dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Relazione del Consiglio di Amministrazione _____	11
2. Piani di <i>stock option</i> a favore del Presidente, degli Amministratori delegati e dei <i>manager</i> della Società e del Gruppo: deliberazioni conseguenti all'attuazione della deliberazione di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri. Relazione del Consiglio di Amministrazione _____ Relazione della Società di revisione _____	35 39
3. Determinazione dell'ammontare del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007/2009, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile e dell'articolo 19 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Relazione del Consiglio di Amministrazione _____	43
4. Autorizzazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357- <i>ter</i> del Codice Civile all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime per gli investimenti da effettuarsi da parte dei fondi pensione aperti gestiti dalla Compagnia, dei suoi fondi interni assicurativi e delle sue gestioni interne separate: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Relazione del Consiglio di Amministrazione _____	45
5. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Consiglio di Amministrazione _____	49



Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali della sede secondaria della Società, in Mogliano Veneto (Treviso), Via Marocchese 14, per il giorno

15 giugno 2007 alle ore 11.00	in sede ordinaria e in sede straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
18 giugno 2007 alle ore 11.00	in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno
20 giugno 2007 alle ore 11.00	in sede ordinaria in seconda convocazione e in sede straordinaria in terza convocazione

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria:

1. Modifica degli articoli 9 (Ripartizione delle gestioni sociali), 15 (Ordine del giorno dell'Assemblea), 16 (Intervento in Assemblea), 19 (Assemblea Ordinaria), 24 (Votazioni), 27 (Composizione e nomina del Consiglio Generale), 31 (Consiglio di Amministrazione), 39 (Compenso degli Amministratori), 40 (Collegio Sindacale), 44 (Bilancio) e 46 (Ripartizione dell'utile) dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Piani di *stock option* a favore del Presidente, degli Amministratori delegati e dei *manager* della Società e del Gruppo: deliberazioni conseguenti all'attuazione della deliberazione di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

In sede ordinaria:

3. Determinazione dell'ammontare del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007/2009, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile e dell'articolo 19 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
4. Autorizzazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime per gli investimenti da effettuarsi da parte dei fondi pensione aperti gestiti dalla Compagnia, dei suoi fondi interni assicurativi e delle sue gestioni interne separate: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
5. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno partecipare all'Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:

- a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
- b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni, sostitutiva del deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea, sia stata ricevuta dalla Società, presso la sua Sede Legale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto di cui all'articolo 24 della deliberazione CONSOB 23 dicembre 1998, numero 11768, per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui alla lettera b) del paragrafo precedente.

Le Relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno saranno depositati, entro i termini di legge, presso la Sede Legale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), via Marocchese 14, l'Ufficio Azioni di Roma, piazza Venezia 11, l'Ufficio Azioni di Milano, piazza Cordusio 2, nonché presso gli Uffici di Borsa Italiana S.p.A., piazza degli Affari 6, Milano, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia.

Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili presso il sito Internet all'indirizzo www.generalicom.com.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda - del 12 maggio 2007, numero 55. Si rende altresì noto che, per ogni chiarimento od informazione relativi all'Assemblea o all'intervento, sono disponibili l'indirizzo e-mail azionisti@generalicom.com nonché i seguenti recapiti telefonici +39040671621 +39040671226 +39040671352 e telefax +39040671300 +39040671660.

Si precisa, infine, che gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti:
- per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39040671876 +39040671202 +39040671347 telefax +39040671338
- per i giornalisti: telefono +39040671102 e telefax +39040671127.

Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste

Cap. soc. Euro 1.278.285.370,00 int. versato
Società costituita nel 1831 a Trieste
R.I. Trieste 00079760328
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923, n. 966.



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Modifica degli articoli 9 (Ripartizione delle gestioni sociali), 15 (Ordine del giorno dell'Assemblea), 16 (Intervento in Assemblea), 19 (Assemblea Ordinaria), 24 (Votazioni), 27 (Composizione e nomina del Consiglio Generale), 31 (Consiglio di Amministrazione), 39 (Compenso degli Amministratori), 40 (Collegio Sindacale), 44 (Bilancio) e 46 (Ripartizione dell'utile) dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alle proposte di modifica di diverse clausole dello Statuto sociale della Compagnia e, più precisamente, degli articoli 9 (*Ripartizione delle gestioni sociali*), 15 (*Ordine del giorno dell'Assemblea*), 16 (*Intervento in Assemblea*), 19 (*Assemblea Ordinaria*), 24 (*Votazioni*), 27 (*Composizione e nomina del Consiglio Generale*), 31 (*Consiglio di Amministrazione*), 39 (*Compenso degli Amministratori*), 40 (*Collegio Sindacale*), 44 (*Bilancio*) e 46 (*Ripartizione dell'utile*).

Questo documento è volto a presentare, più nello specifico, le proposte formulate in merito, a fornirne le motivazioni nonché ad illustrare le modalità di attuazione delle adottande deliberazioni.

In sintesi, gli emendamenti che si intendono apportare al vigente testo statutario, sottoposti alla Vostra approvazione, rispondono principalmente alla necessità di adeguare lo Statuto della Società

- i) alla disciplina introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito "Legge per la Tutela del Risparmio") – così come integrata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 – ed alle relative disposizioni attuative emanate dalla CONSOB con delibera 3 maggio 2007, n. 15915, con la quale è stato integrato e modificato il c.d. Regolamento Emittenti (approvato con deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971);
- ii) alle modifiche apportate al c.d. Regolamento Mercati (approvato con deliberazione CONSOB 23 dicembre 1998, n. 11768).

Al riguardo, si rammenta che il termine ultimo previsto dalla citata Legge per la Tutela del Risparmio per effettuare il suddetto adeguamento è fissato al 30 giugno 2007.

Con l'occasione, si ritiene opportuno, altresì, sottoporre al Vostro esame ed approvazione ulteriori proposte di variazione di clausole statutarie, volte a recepire, da un lato, le indicazioni fornite dall'ISVAP alle imprese assicurative italiane c.d. *miste* (ossia quelle autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa sia nei

Rami Danni sia in quelli Vita) e, dall'altro, a realizzare un ulteriore accrescimento della flessibilità gestionale della Società, anche alla luce delle recenti raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società quotate.

In via schematica, pertanto, ed in linea con quanto sopra esposto, sono state individuate le seguenti **tre aree di intervento** sul dettato statutario, in particolare finalizzate:

- 1) all'adeguamento alle disposizioni della Legge per la Tutela del Risparmio (e relative disposizioni di attuazione emanate con delibera CONSOB 3 maggio 2007, n. 15915) e del c.d. "Regolamento Mercati" della stessa CONSOB;
- 2) al recepimento delle indicazioni fornite dall'ISVAP alle imprese assicurative italiane c.d. *miste*;
- 3) all'accrescimento della flessibilità gestionale della Società.

In questo quadro, nella prima area di intervento, vengono prospettati taluni emendamenti volti ad accrescere la tutela dei diritti delle minoranze azionarie, in ordine:

- alla nomina del Consiglio di Amministrazione (articoli 24, 27 e 31);
- alla nomina del Collegio Sindacale ed al rafforzamento dei poteri allo stesso attribuiti (articolo 40);
- all'integrazione delle materie all'ordine del giorno in Assemblea (articolo 15).

Ulteriori modifiche sono poi volte al riassetto delle competenze nella materia della redazione dei documenti contabili societari, più in particolare circa la procedura, da definirsi a livello statutario, per la nomina del c.d. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (articolo 44), ed, infine, taluni ritocchi formali riguardano la disciplina concernente le modalità di intervento dei Soci in Assemblea (articolo 16).

Per quanto riguarda la seconda area di intervento individuata, si sottopone ad approvazione la modifica dell'articolo 9, con lo scopo di adeguarne il contenuto alle indicazioni fornite dall'ISVAP alle imprese di assicurazione c.d. *miste* in materia di ripartizione del capitale sociale e delle riserve patrimoniali ad esso correlate fra la gestione Danni e quella Vita.

Infine, la terza area di intervento ha come obiettivo quello di perseguire una maggiore flessibilità gestionale, anche alla luce delle recenti raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, nelle seguenti materie:

- la remunerazione del Consiglio di Amministrazione (articoli 19 e 39);
- la disciplina in ordine alla distribuzione del dividendo (articolo 46).

Tanto premesso, si fornisce di seguito un'illustrazione analitica di ciascuna delle variazioni statutarie proposte, più sopra sinteticamente individuate, rientranti nelle predette aree di intervento.



1. Adeguamento alla legge per la tutela del risparmio ed al regolamento mercati della CONSOB.

1.1. Accrescimento della tutela e dei diritti delle minoranze

Nomina del Consiglio di Amministrazione (Articoli 24, 27 e 31 dello Statuto sociale)

L'articolo 147-ter del c.d. TUIF (decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria), così come modificato dalla Legge per la Tutela del Risparmio, stabilisce che lo statuto delle società quotate italiane preveda che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati. Il medesimo statuto è chiamato, altresì, a determinare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle anzidette liste, in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla CONSOB con proprio regolamento.

Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Quest'ultimo può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, a livello statutario, per la presentazione delle liste stesse.

Sempre in base alla legge, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Inoltre, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se l'organo amministrativo sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUIF nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

L'Amministratore Indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Tutto ciò rappresentato, l'obiettivo delle modifiche che si propongono in tema di nomina del Consiglio di Amministrazione è quello di adeguare lo Statuto sociale delle Generali alle anzidette prescrizioni dell'articolo 147-ter del TUIF, prevedendo, più in particolare:

- 1) l'introduzione del voto di lista;
- 2) l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione di liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione;

- 3) una procedura trasparente di selezione e di nomina degli amministratori;
- 4) un sistema di elezione adeguato alla platea azionaria della Compagnia;
- 5) la nomina di almeno un terzo degli *amministratori indipendenti* e di almeno 1, 2 ovvero 3 amministratori che siano espressione della minoranza dei soci, a seconda che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia pari ad 11, compreso tra 12 e 15 ovvero, infine, superiore a 15.

In relazione a quanto precede, si propone quindi l'integrazione del testo dell'articolo 31 dello Statuto sociale, prevedendo, appunto, l'introduzione del sistema del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo un metodo maggioritario, in virtù del quale la lista di maggioranza ha diritto di nominare l'intero Consiglio di Amministrazione, eccetto 1, 2 ovvero 3 Amministratori (appunto, di minoranza) che sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti, avuto riguardo alla circostanza che il numero dei Consiglieri da eleggere sia pari ad 11, compreso tra 12 e 15, ovvero superiore a 15.

Nel medesimo sistema, gli amministratori indipendenti (*ex* articolo 147-*ter* TUIF) eletti devono essere in numero pari almeno ad un terzo del totale dei componenti del Consiglio.

Inoltre, sono stati individuati:

- quali soggetti legittimati a presentare le liste: il Consiglio di Amministrazione uscente e gli Azionisti che, da soli o assieme ad altri, posseggano la partecipazione minima richiesta dalla normativa vigente (attualmente, per le società che, come la Compagnia, hanno una capitalizzazione di mercato superiore ad Euro 20 miliardi, la partecipazione minima al capitale sociale necessaria e sufficiente per la presentazione delle liste è pari allo 0,5% del capitale sociale). I soci che si trovano in *rapporto di collegamento rilevante* possono presentare e votare soltanto la medesima lista; in difetto, non si tiene conto dell'appoggio loro dato ad alcuna lista;
- quale termine per il deposito delle liste: 20 giorni prima dell'assemblea, per le candidature provenienti dal Consiglio di Amministrazione uscente, ovvero 15 giorni prima della stessa, per le candidature provenienti dagli Azionisti;
- quali informazioni da pubblicare (fermo restando quanto previsto dalle disposizioni regolamentari applicabili emanate dalla CONSOB): i nominativi dei candidati e l'informativa sul loro profilo personale e professionale.

In relazione a quanto sopra, si propongono ulteriori, conseguenti modifiche di ordine formale al testo degli articoli 24.3 (che andrà abrogato) e 27.2 (in materia di nomina del Consiglio Generale, che andrà integrato).

Le modifiche proposte sono qui di seguito meglio evidenziate.



Articolo 24

24.1 Le deliberazioni si prendono per votazione palese, tenuto conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.

24.2 Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa tra loro stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulta approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se nel corso della votazione si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

24.3 **Le deliberazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale sono approvate a maggioranza relativa dei voti. Nel caso di cui al comma precedente, in caso di parità di voti, risulteranno eletti i candidati più giovani per età.**

24.1 Le deliberazioni si prendono per votazione palese, tenuto conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.

24.2 Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa tra loro stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulta approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se nel corso della votazione si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

ABBROGATO

Articolo 27

27.1 Il Consiglio Generale si compone:

- a) di non meno di 15 e non più di 35 membri nominati dall'Assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
- b) dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) dei Direttori Generali.

27.2 Qualora l'Assemblea non nomini il numero massimo dei membri stabilito nello Statuto o qualora uno o più membri nominati vengano a cessare dalla carica il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può procedere, anche per referendum, alla cooptazione di uno o più membri. La cooptazione è valida con la partecipazione di almeno due terzi dei membri in carica e con la maggioranza assoluta dei voti.

27.3 I membri cooptati rimangono in carica fino al termine del triennio in corso.

27.4 Se il numero dei membri di cui alla lettera a) scendesse al di sotto di 7, il Consiglio Generale dovrà rinnovarsi per intero alla prossima Assemblea.

27.1 Il Consiglio Generale si compone:

- a) di non meno di 15 e non più di 35 membri nominati dall'Assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
- b) dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) dei Direttori Generali.

27.2 L'Assemblea nomina il Consiglio Generale con deliberazione approvata a maggioranza relativa dei voti. Qualora l'Assemblea non nomini il numero massimo dei membri stabilito nello Statuto o qualora uno o più membri nominati vengano a cessare dalla carica il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può procedere, anche per referendum, alla cooptazione di uno o più membri. La cooptazione è valida con la partecipazione di almeno due terzi dei membri in carica e con la maggioranza assoluta dei voti.

27.3 I membri cooptati rimangono in carica fino al termine del triennio in corso.

27.4 Se il numero dei membri di cui alla lettera a) scendesse al di sotto di 7, il Consiglio Generale dovrà rinnovarsi per intero alla prossima Assemblea.

Articolo 31

31.1 La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di 11 e non più di 21 membri nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero.

31.1 La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di 11 e non più di 21 membri nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero.

31.2 *I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Almeno un terzo dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i "Consiglieri Indipendenti"). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea non sia un multiplo di tre, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore.*

31.3 *La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste secondo la procedura del presente articolo.*

31.4 *Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

31.5 *Hanno diritto a presentare una lista il Consiglio di Amministrazione uscente ed i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto dell'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.*

31.6 *La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la Società entro il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione; per le liste presentate dagli Azionisti, il termine per il deposito è il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.*

31.7 *Unitamente alle liste sono inoltre depositati:*

(i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa

(segue)

(segue)

Articolo 31

sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel settore assicurativo, finanziario e/o bancario;

(ii) le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

31.8 *Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al precedente articolo 31.6, gli azionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 31.5. In difetto, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 31, come non presentata.*

31.9 *Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate, così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo, possono votare una sola lista. Non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta previsione.*

31.10 *Alle elezioni degli Amministratori si procede come segue:*

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quelli che devono essere tratti dalla seconda lista in conformità a quanto previsto dalla successiva lettera b);

b) uno, due ovvero tre Consiglieri, a seconda che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione pre-determinato dall'Assemblea sia pari ad 11, compreso tra 12 e 15 membri, ovvero superiore a 15, saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati

(segue)

(segue)

Articolo 31

nella lista stessa, dalla lista che – senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti – ha ottenuto il maggior numero di voti, dopo quella risultata prima;

c) nel caso in cui due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea;

d) i Consiglieri Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora il numero di Consiglieri Indipendenti tratti da tale lista sia inferiore a quello previsto dall'articolo 31.2, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più elevato e che non sia in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo avente i requisiti indicati, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri Indipendenti, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza;

e) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti, tratto dalla lista alla quale apparteneva tale candidato;

f) ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli Amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;

g) in caso di presentazione di un'unica lista, si applica l'articolo 23.1.

31.11 *Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa degli azionisti presenti.*

(segue)

(segue)

Articolo 31

31.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

31.3 Qualora uno o più Amministratori vengano a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge.

31.12 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

31.13 *In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto dalla lista indicata all'articolo 31.10, lett. b),*

(i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica;

(ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione.

In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessa dalla carica un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione della carica di Sindaco.

Nomina del Collegio Sindacale e rafforzamento dei poteri allo stesso attribuiti
(Articolo 40 dello Statuto sociale)

Gli emendamenti che si propone di apportare al testo dell'articolo 40 dello Statuto sociale mirano a recepire la nuova disciplina dettata dall'articolo 148, comma 2, del TUIF, in tema di nomina del Collegio Sindacale e di attribuzione dei poteri al predetto organo di controllo.

L'anzidetta disciplina legale, integrata dalle recenti prescrizioni regolamentari emanate dalla CONSOB, nel confermare il principio secondo cui almeno un membro effettivo dell'organo di controllo dev'essere espressione dei soci di minoranza, prevede:

- la possibilità che lo Statuto sociale fissi una soglia di legittimazione per la presentazione di liste di candidati non superiore a quella prevista con riferimento alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione;
- l'attribuzione della Presidenza del Collegio Sindacale al membro eletto dalla minoranza;
- un regime di pubblicità delle liste dei candidati, che garantisca una adeguata trasparenza informativa preventiva;
- un accrescimento dei poteri da riconoscere allo stesso organo di controllo.

Alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, si prospettano pertanto alcune modifiche che interessano il disposto dell'articolo 40 dello Statuto sociale, di seguito meglio illustrate nei loro tratti principali. Più in particolare, in relazione

- ai poteri spettanti al Collegio Sindacale, si propone di formalizzare a livello statutario la prescrizione normativa secondo la quale anche un solo componente dell'organo di controllo ha il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- alla nomina dell'organo sociale in parola, si suggerisce di abrogare la precedente disposizione, che prevedeva un *quorum* per la presentazione delle liste da parte dei Soci di minoranza pari al 3% del capitale sociale, e di fissare una soglia di legittimazione per la presentazione delle liste pari a quella prevista in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione (attualmente pari allo 0,5% del capitale sociale), nonché di attribuire la Presidenza al Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza, fissando altresì un diverso termine per il deposito delle liste, a seconda che le medesime siano presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci: il primo sarà tenuto ad osservare un termine di 20 giorni antecedenti la data dell'assemblea, i secondi un termine di 15 giorni;
- alla sostituzione del Sindaco di minoranza, si propone di prevedere che, in caso di morte, rinuncia o decadenza del Sindaco di minoranza, gli subentri, anche nella carica di Presidente, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista, fermo restando che, in ogni caso, l'integrazione deve avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Come di consueto, la tabella riportata in appresso illustra, nello specifico, le variazioni proposte al testo dello Statuto sociale.

Articolo 40

40.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea, **il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.**

40.2 Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge **e coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.**

40.3 I Sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
- b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, è stabilito quanto segue:
 - hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
 - sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

40.4 All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

40.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea. ***Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono essere convocati anche da un solo membro del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36.2.***

40.2 Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ***o che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.***

40.3 I Sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
- b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, è stabilito quanto segue:
 - hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
 - sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

40.4 All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

(segue)

(segue)

Articolo 40

- | | |
|---|---|
| <p>40.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste <u>secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</u></p> | <p>40.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste <i>di candidati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dal presente Statuto.</i></p> |
| <p>40.6 Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> | <p>40.6 Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> |
| <p>40.7 Hanno diritto a presentare una lista il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti <u>iscritti nel libro dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno tre centesimi del capitale sociale. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.</u></p> | <p>40.7 Hanno diritto a presentare una lista il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti <i>che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente.</i></p> |
| <p>40.8 <u>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede Legale della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</u></p> | <p>40.8 <i>La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione; per le liste presentate dagli azionisti, il termine per lo stesso deposito è il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.</i></p> |
| | <p>40.9 <i>Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi. Unitamente alle liste sono inoltre depositati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>(i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi nonché sulle competenze maturate dagli stessi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;</i><i>(ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza</i> |

(segue)

(segue)

Articolo 40

di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente;

(iii) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 40.7 per la presentazione delle liste.

40.10 *In difetto di quanto prescritto dall'articolo 40.9, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 40, come non presentata.*

40.11 *Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 15 giorni cui all'articolo 40.8, sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie previste dall'articolo 40.7 sono ridotte alla metà.*

40.12 *Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.*

40.9 **Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.** Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

40.13 Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (**la "Lista di Maggioranza"**) e il primo candidato della lista che – **senza tenere conto dell'appoggio dato da soci, in qualunque modo, anche solo indirettamente, collegati con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza** – sarà risultata seconda per numero di voti (**la "Lista di Minoranza"**).

40.10 Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della **lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti** e il primo candidato della **lista che sarà risultata seconda per numero di voti.**

40.14 Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della **Lista di Maggioranza** e il primo candidato della **Lista di Minoranza.**

40.11 In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

40.15 **Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione.** In caso di parità di voti fra due o più liste, **diverse da quella che avrà ottenuto**

(segue)

(segue)

Articolo 40

	<p><i>il maggior numero di voti</i>, risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p>
<p>40.14 <u>In caso di presentazione di una unica lista e per le deliberazioni di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale si applica l'articolo 24.</u></p>	<p>40.16 <i>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti i Sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista.</i></p>
<p>40.12 <u>La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.</u></p>	<p>40.17 <i>La presidenza spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.</i></p>
<p>40.13 <u>In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</u></p>	<p>40.18 <i>In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza o dall'unica lista, subentra il supplente tratto dalla medesima lista o, in difetto, il supplente più giovane d'età. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.</i></p>
	<p>40.19 <i>In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza, subentra – anche nella carica di Presidente – il supplente tratto dalla Lista di Minoranza. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</i></p>



Integrazione delle materie all'ordine del giorno in Assemblea
(Articolo 15 dello Statuto sociale)

Com'è noto, la Legge per la Tutela del Risparmio ha introdotto, tra le altre novità, anche la possibilità per i Soci di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, inserendo nel TUIF un nuovo articolo, il 126-bis.

Quest'ultimo, infatti, stabilisce che i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste formulate è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La modifica proposta al testo dell'articolo 15 dello Statuto recepisce l'anzidetta nuova disciplina, come meglio risulta dall'esposizione più sotto riportata, anche in questo caso, in forma tabellare.

Articolo 15

15.1 La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge.

15.2 **Le proposte di uno o più soci, che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, debbono essere comprese nell'ordine del giorno purché pervenute al Consiglio di Amministrazione almeno un mese prima della Convocazione dell'Assemblea.**

15.3 L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno

15.1 La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge.

15.2 ***Nei casi, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano dei quorum stabiliti dalla legge hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea e l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in sede assembleare.***

15.3 L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno

1.2. Documenti contabili societari

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Articolo 44 dello Statuto sociale)

Si rammenta, altresì, che la più volte menzionata Legge per la Tutela del Risparmio ha introdotto nell'ordinamento italiano, per le sole società quotate, la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Secondo quanto disposto, più in particolare, dall'articolo 154-*bis* del TUIF, lo Statuto sociale deve prevedere i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente, chiamato ad assumere la responsabilità della redazione dei documenti contabili societari, indicando l'organo sociale avente competenza a nominare lo stesso, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

In virtù della nuova disciplina, gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente di che trattasi, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

In relazione ai compiti al medesimo affidati dalla legge, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Da parte sua, il Consiglio di Amministrazione vigila affinché l'anzidetto dirigente disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

La normativa vigente affida inoltre agli organi amministrativi delegati ed al predetto dirigente il compito di attestare con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale ed al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle menzionate procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nell'area di consolidamento.

A sottolineare la rilevanza del ruolo affidato al dirigente in discorso, la legge prevede ancora che a questa nuova figura introdotta nell'ambito dell'ordinamento societario nazionale, in relazione ai compiti alla medesima spettanti, si applichino le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Alla luce di quanto precede, la Compagnia è chiamata ad adottare alcune modifiche del proprio Statuto sociale, finalizzate, più in particolare, a

- individuare l'organo societario competente a deliberare sulla nomina del predetto soggetto, definendone le relative modalità;
- stabilire i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui deve disporre il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- subordinare la nomina dello stesso al preventivo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Collegio Sindacale.

In relazione a quanto precede, si propone, pertanto, di integrare il testo attuale dell'articolo 44 dello Statuto, avente quale oggetto proprio la materia dei documenti contabili societari, prevedendo quanto segue in appresso:

- individuare, quale organo amministrativo competente a deliberare sulla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari – previo parere obbligatorio, ma non vincolante, da parte del Collegio Sindacale – il Consiglio di Amministrazione, fermo restando che, trattandosi di materia non compresa tra quelle indelegabili per legge, il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire tale compito ad un Amministratore a ciò delegato;
- definire, quali requisiti di professionalità dello stesso dirigente preposto, quelli di un'adeguata esperienza maturata in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio di attività professionali;
- introdurre, quali requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, quelli previsti per gli Amministratori della Società.

Come di consueto, la tabella riportata in appresso illustra, nello specifico, le variazioni proposte al testo dello Statuto sociale.

Articolo 44

44.1 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. La contabilità ed il bilancio di esercizio sono compilati, a norma delle vigenti disposizioni di legge, separatamente per la Gestione Vita e la Gestione Danni.

44.1 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. La contabilità ed il bilancio di esercizio sono compilati, a norma delle vigenti disposizioni di legge, separatamente per la Gestione Vita e la Gestione Danni.

44.2 *L'organo amministrativo competente nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Quest'ultimo è scelto tra coloro che abbiano maturato un'adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio di attività professionali e posseggano i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.*

44.3 *Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.*

1.3. Intervento dei Soci in Assemblea

Ridefinizione dei documenti che legittimano l'intervento in Assemblea (Articolo 16 dello Statuto sociale)

L'attuale quadro normativo di riferimento in materia di legittimazione all'intervento in assemblea – disciplinato dal c.d. Regolamento Mercati, emanato dalla CONSOB con deliberazione 23 dicembre 1998, n. 11768 – è stato innovato, prevedendo, nello specifico,

- la sostituzione della preesistente certificazione con una apposita comunicazione, effettuata dall'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni;
- che tale comunicazione, effettuata mediante appositi collegamenti informatici, dia conto all'emittente dell'ammontare della partecipazione detenuta dall'azionista che ha fatto richiesta di partecipazione all'Assemblea.

Si rende pertanto necessario procedere a formalizzare una revisione del testo dell'articolo 16 dello Statuto, al fine di renderlo coerente con questa nuova disciplina.

A tale scopo, si riporta qui di seguito il testo dell'emendamento proposto.

Articolo 16

16.1 Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che

- a) gli stessi **esibiscono la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciata dall'intermediario autorizzato e da questi comunicata alla Società, presso la sua Sede Legale;**
- b) la comunicazione **di cui alla lettera a)** sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato, in conformità alle disposizioni di legge, nell'avviso di convocazione

16.2 Le persone soggette alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto mediante i loro rappresentanti legali o con l'assistenza del curatore.

16.3 La rappresentanza non può essere conferita ai seguenti soggetti:

- a) gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Società;
- b) le Società controllate e gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti di queste ultime;
- c) la Società di Revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e i soci, gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della stessa;
- d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari.

16.1 Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che

- a) ***gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;***
- b) la comunicazione ***dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea*** sia stata ricevuta dalla Società, ***presso la Sede Legale***, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato, in conformità alle disposizioni di legge, nell'avviso di convocazione.

16.2 Le persone soggette alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto mediante i loro rappresentanti legali o con l'assistenza del curatore.

16.3 La rappresentanza non può essere conferita ai seguenti soggetti:

- a) gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Società;
- b) le Società controllate e gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti di queste ultime;
- c) la Società di Revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e i soci, gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della stessa;
- d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari.

2. Adeguamenti statutarî collegati alla normativa di vigilanza assicurativa

Ripartizione del capitale sociale e delle riserve patrimoniali fra le gestioni sociali (Articolo 9 dello Statuto sociale)

La disposizione dell'articolo 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*) prevede che le imprese di assicurazioni c.d. *miste* (ossia, come già detto, quelle abilitate allo svolgimento dell'attività assicurativa sia nei Rami Danni che nel Ramo Vita) debbano indicare nel proprio Statuto quale parte del loro capitale sociale e delle riserve patrimoniali ad esso correlate vada attribuita alla c.d. *gestione Danni* e quale, invece, alla c.d. *gestione Vita*.

Al riguardo, si precisa che l'ISVAP - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, con propria comunicazione trasmessa a tutte le anzidette imprese assicurative italiane c.d. *miste*, ha recentemente chiesto alle medesime di intervenire sui rispettivi statuti sociali, specificando, più in particolare:

- quale parte del capitale sociale e delle riserve patrimoniali ad esso correlate viene destinata alle citate due gestioni, Danni e Vita;
- che le riserve derivanti da utili siano alimentate in funzione degli utili effettivamente realizzati nelle rispettive gestioni.

Pertanto, si propone di modificare, in coerenza a quanto più sopra illustrato, il testo dell'articolo 9 dello Statuto sociale, secondo quanto di seguito meglio specificato:

Articolo 9

9.1 Il capitale sociale e le riserve patrimoniali sono attribuite per sette decimi alla Gestione Vita e per tre decimi alla Gestione Danni.

9.1 Il capitale sociale, **la riserva sovrapprezzo azioni e le altre riserve che, alla luce della normativa vigente applicabile alla presente clausola statutaria, hanno natura analoga alle precedenti** sono attribuite per sette decimi alla Gestione Vita e per tre decimi alla Gestione Danni.

9.2 **Le riserve derivanti da utili sono alimentate in funzione di quelli realizzati nella rispettiva Gestione; le riserve derivanti da rivalutazioni sono attribuite alla Gestione di cui il cespite rivalutato fa parte.**

9.3 **Il patrimonio di ciascuna Gestione non può essere destinato a scopi dell'altra.**



3. Accrescimento della flessibilità gestionale, in linea con quanto raccomandato dal codice di autodisciplina delle Società quotate

3.1. Remunerazione del Consiglio di Amministrazione (Articoli 19 e 39 dello Statuto sociale)

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate, emanato sotto l'egida di Borsa Italiana, nella sua formulazione modificata nel corso del mese di marzo dello scorso anno, ha formalizzato alcune raccomandazioni agli emittenti titoli quotati, che abbiano dichiarato di aderire alle regole di *best practice* contenute nello stesso, in relazione alla materia della determinazione del compenso degli Amministratori.

Più precisamente, la disposizione dell'articolo 7 del citato Codice, raccomanda che

- la remunerazione degli **Amministratori non esecutivi** sia commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto pure conto dell'eventuale loro partecipazione all'attività degli organi sociali in qualità di membri di uno o più Comitati, svincolando altresì le modalità di determinazione dell'ammontare della medesima remunerazione dai risultati economici conseguiti dall'emittente (ai quali non può essere correlata se non in parte non considerevole);
- una parte significativa della remunerazione degli **Amministratori esecutivi** sia legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente e/o al raggiungimento di *target* specifici, preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione: quanto precede, in vista dell'obiettivo di allineare gli interessi degli Amministratori esecutivi a quello della creazione di valore per gli azionisti, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

In linea con quanto testé rappresentato, si propone pertanto di intervenire sul testo del vigente Statuto, ed in particolare sulle disposizioni di cui agli articoli 19 e 39 del medesimo, attuando quanto segue:

- abrogazione dell'attuale meccanismo che presiede alla ripartizione della remunerazione da riconoscersi agli Amministratori, in virtù della quale la parte variabile del loro compenso è preponderante rispetto a quella fissa;
- attribuzione alla competenza esclusiva dell'Assemblea della determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; in questo quadro, è prevista, in capo all'Assemblea, la facoltà di far ricorso a sistemi di remunerazione variabili, che non saranno tuttavia tali da rendere siffatta parte del compenso prevalente su quella fissa;
- conferma della competenza del Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione del compenso da attribuire agli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Anche in questo caso, la tabella che segue illustra più precisamente le modifiche statutarie proposte.

Articolo 19

- 19.1 Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
- a) le deliberazioni sul bilancio d'esercizio;
 - b) le deliberazioni sulla destinazione degli utili;
 - c) la nomina dei membri del Consiglio Generale;
 - d) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio;
 - e) la determinazione del compenso dei Sindaci;
 - f) il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi;
 - g) ogni altra deliberazione prevista dalla legge sottoposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

- 19.1 Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
- a) le deliberazioni sul bilancio d'esercizio;
 - b) le deliberazioni sulla destinazione degli utili;
 - c) la nomina dei membri del Consiglio Generale;
 - d) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio;
 - e) la determinazione del compenso dei Sindaci;
 - f) **la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione; a tale fine, possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell'andamento della gestione sociale e/o del Gruppo;**
 - g) il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi;
 - h) ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 39

- 39.1 **È assegnato a ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno dei membri del Comitato Esecutivo un compenso fisso annuo cumulabile di Euro 5.164,57.**
- 39.2 **È inoltre assegnata globalmente ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo una partecipazione agli utili in ragione d'anno pari allo 0,50% dell'utile di esercizio risultante dal bilancio approvato dall'Assemblea, fatte le deduzioni delle quote di riserva legale e di un primo dividendo a favore degli azionisti pari al 5% del capitale versato. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla ripartizione di detto compenso globale, anche in misura differente tra i singoli componenti dello stesso Consiglio e del Comitato Esecutivo.**

ABROGATO

ABROGATO

(segue)



(segue)

Articolo 39

39.3 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

39.4 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

39.1 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

39.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

3.2. Distribuzione del dividendo (Articolo 46 dello Statuto sociale)

Com'è noto, la consolidata *best practice* societaria riconosce agli organi sociali un'ampia autonomia gestionale anche per quanto riguarda l'assunzione di deliberazioni in materia di distribuzione del dividendo.

In questo contesto, peraltro, l'attuale formulazione del testo dell'articolo 46 dello Statuto sociale della Compagnia non consente oggi ai competenti organi sociali, e cioè al Consiglio di Amministrazione ed alla stessa Assemblea degli Azionisti, di poter assolvere con la migliore flessibilità ai compiti loro attribuiti dalla normativa vigente.

Si rammenta infatti, in proposito, che, alla luce della vigente disposizione statutaria, la distribuzione dell'utile di esercizio deve essere effettuata in conformità alla seguente procedura: quando dal conto economico risulti un utile di esercizio, questo, dopo la dotazione della riserva legale, viene destinato al pagamento di un primo dividendo pari al 5% del capitale versato.

Sulla rimanenza, tenuto conto dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, dispone di volta in volta l'Assemblea per l'assegnazione agli azionisti di un dividendo supplementare, per l'eventuale costituzione o aumento di riserve facoltative o per quegli altri scopi che essa ritenga conformi all'interesse sociale.

In conformità alla moderna ed efficace prassi societaria, appare pertanto oggi opportuno:

- rimuovere le attuali limitazioni previste dall'articolo 46 in ordine alla predetta materia, fatte salve ovviamente quelle poste, in questo ambito, dalla vigente normativa (in particolare, in materia di attribuzione dell'utile alla riserva legale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2430 del Codice Civile);
- riformulare il dettato della norma statutaria, riconoscendo agli organi sociali la migliore flessibilità nelle scelte di politica di distribuzione del dividendo.

Si propone, pertanto, di modificare l'articolo 46 dello Statuto secondo il testo di seguito riportato:

Articolo 46

46.1. Quando dal conto economico risulti un utile di esercizio, questo, dopo la dotazione della riserva legale di ciascuna delle due Gestioni nella misura prescritta dalla legge, viene destinato al pagamento di un primo dividendo pari al 5% del capitale versato. Sulla rimanenza, tenuto conto dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, dispone di volta in volta l'Assemblea per l'assegnazione agli azionisti di un dividendo supplementare, per l'eventuale costituzione o aumento di riserve facoltative o per quegli altri scopi che essa ritenga conformi agli interessi sociali.

46.2 L'Assemblea può deliberare assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da attribuire individualmente a dipendenti della Società ovvero anche delle società controllate.

46.1 *Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, saranno a disposizione dell'Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare.*

46.2 L'Assemblea può deliberare assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da attribuire individualmente a dipendenti della Società ovvero anche delle società controllate.

Milano, 8 maggio 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Piani di *stock option* a favore del Presidente, degli Amministratori delegati e dei *manager* della Società e del Gruppo: deliberazioni conseguenti all'attuazione della deliberazione di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti: Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

come ricorderete, l'Assemblea dei Soci svoltasi lo scorso 28 aprile ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito per un importo pari ad Euro 127.828.537,00, ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile.

L'iniziativa in parola – che comporterà l'emissione di complessive numero 127.828.537 azioni ordinarie nonché l'assegnazione, a beneficio di ciascun Azionista, di una nuova azione ordinaria Generali ogni dieci già possedute – determina altresì il verificarsi di un potenziale effetto diluitivo sul titolo Generali, con effetto anche sui Piani di *stock option* attualmente vigenti, deliberati negli anni scorsi dai competenti organi sociali della Compagnia.

In merito, si fa presente che gli stessi regolamenti dei Piani di che trattasi, nel contemplare la possibilità che si pongano in essere, durante la vigenza dei medesimi, operazioni sul capitale della Società aventi finalità diverse da quella di dare attuazione ai Piani in parola, stabiliscono espressamente che, in tali ipotesi, si adottino le opportune misure idonee a garantire ai destinatari dei medesimi “*una situazione che sia equa rispetto a quella originaria*”.

Allo stato, i Piani di *stock option* riservati al Presidente, agli Amministratori Delegati ed ai *manager* della Società prevedono che ciascun diritto di opzione, qualora esercitato, dia diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di una (1) azione Generali.

Tutto ciò premesso, si propone di “neutralizzare” il sopra menzionato effetto penalizzante, mutando il predetto rapporto di cambio, prevedendo cioè che ogni diritto di opzione dia diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di 1,1 azioni Generali, fermo chiaramente il controvalore di esercizio definito originariamente per ciascuna assegnazione sin qui effettuata.

Resta inteso che la predetta proposta attiene esclusivamente ai diritti di opzione già assegnati ed ancora esercitabili.

Più in particolare, al fine di far fronte a quanto sopra rappresentato, si propone di approvare, con riferimento ai Piani di *stock option* indicati in appresso, le proposte di seguito rappresentate.

1) Piano di *stock option* 2001-2003 a favore dei *manager* del Gruppo; Piano di *stock option* 2005-2007 a favore dei *manager* del Gruppo; Piano di *stock option* 2006-2008 a favore degli Amministratori Delegati

Si propone di incrementare per 1.164.000 di azioni la provvista di cui l'organo amministrativo già oggi dispone a tale scopo, ai sensi dell'articolo 8.2 dello Statuto sociale.

Si propone all'Assemblea, pertanto, di incrementare fino ad un massimo di Euro 5.564.000 l'ammontare della delega da rilasciarsi a favore del Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, mediante emissione di un numero corrispondente di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00.

In relazione a ciò, si propone ancora di modificare l'articolo 8.2. dello Statuto sociale come segue:

Articolo 8.2

8.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aumentare, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, e quindi fino al giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2010, il capitale sociale per un massimo complessivo ora di nominali **Euro 4.400.000,00** mediante emissione di un numero corrispondente di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 da assegnare a dipendenti della Società ovvero anche a dipendenti delle società controllate, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aumentare, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, e quindi fino al giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2010, il capitale sociale per un massimo complessivo ora di nominali **Euro 5.564.000,00** mediante emissione di un numero corrispondente di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 da assegnare a dipendenti della Società ovvero anche a dipendenti delle società controllate, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2) Piano di *stock option* 2005 a favore del Presidente e degli Amministratori Delegati

Si propone, con riferimento a quanto già deliberato dall'Assemblea dei Soci svoltasi il 30 aprile 2005, di aumentare il capitale sociale, ai sensi di quanto previsto dal quarto comma, secondo periodo, dell'articolo 2441 del Codice Civile, per massimi nominali Euro 600.000 (seicentomila/00), mediante emissione di massime numero 600.000 (seicentomila) di azioni ordinarie, da riservare alla sottoscrizione del Presidente e degli Amministratori Delegati della Compagnia.

Tutto ciò rappresentato, sottoponiamo altresì alla Vostra approvazione la conseguente proposta di integrazione dell'articolo 8.6 dello Statuto sociale della Compagnia, affinché il suo testo assuma il seguente tenore letterale:



“In virtù di quanto previsto dal paragrafo 8.5, l’Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 aprile 2005 ha deliberato un aumento di capitale per massimi nominali Euro 6.000.000,00 – successivamente elevato a massimi nominali Euro 6.600.000,00 con deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti del 20 giugno 2007 – mediante emissione di un corrispondente numero di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, da riservare alla sottoscrizione del Presidente e degli Amministratori Delegati della Società”.

3) Piano di *stock option* 2001-2003 a favore degli Amministratori Delegati, Piano di *stock option* 2006-2008 a favore del Presidente

Si propone di autorizzare, ad integrazione di quanto già previsto con deliberazioni assembleari del 28 aprile 2001 e del 29 aprile 2006, l’acquisto di azioni proprie della Società ed il compimento di atti di disposizione delle medesime, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, per un ammontare massimo di ulteriori Euro 61.000.

Si propone, infine, di attribuire delega all’Amministratore Delegato competente per la materia delle risorse umane a formalizzare le modifiche da apportare ai Regolamenti dei Piani interessati, conformemente a quanto previsto nelle proposte sopra illustrate.

Milano, 8 maggio 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, QUARTO COMMA, SECONDO PERIODO, DEL CODICE CIVILE IN RELAZIONE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE RISERVATO AL PIANO DI STOCK OPTION RIGUARDANTE IL PRESIDENTE E GLI AMMINISTRATORI DELEGATI DI ASSICURAZIONI GENERALI SPA

Agli Azionisti di
Assicurazioni Generali SpA

1 Oggetto dell'incarico e sintesi dell'operazione

In data 8 aprile 2005, abbiamo emesso un'attestazione ai sensi del quarto comma, secondo periodo, dell'articolo 2441 del Codice Civile, in relazione al piano di stock option riguardante il Presidente e gli Amministratori Delegati di Assicurazioni Generali SpA (di seguito anche "la Società") di cui all'apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 24 marzo 2005. Successivamente, in data 30 aprile 2005, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato l'approvazione del piano e la contestuale assegnazione dei diritti di opzione ai beneficiari.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile scorso ha deliberato un aumento del capitale sociale a titolo gratuito per un importo nominale pari ad Euro 127.828.537,00 ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile tramite l'emissione di complessive numero 127.828.537 azioni ordinarie. L'iniziativa in parola, che comporterà l'assegnazione, a beneficio di ciascun Azionista, di una nuova azione di Assicurazioni Generali SpA ogni dieci già possedute, determina il verificarsi di un potenziale effetto diluitivo sul titolo, con effetto anche sul Piano di stock option riguardante il Presidente e gli Amministratori Delegati sopra menzionati. Allo stato attuale, tale piano prevede che ciascun diritto di opzione assegnato, qualora esercitato, dia diritto alla sottoscrizione di una azione di Assicurazioni Generali SpA.

Come previsto dal Regolamento del suddetto piano di stock option al paragrafo 6, qualora la Società dia esecuzione entro il 31 dicembre 2009 ad operazioni sul capitale, ovvero qualora si verificano altre circostanze che lo rendano necessario, è prevista la variazione del piano, in modo da garantire nell'interesse degli Assegnatari una situazione equa rispetto a quella in essere al 24 marzo 2005.

Conseguentemente a quanto previsto dal Regolamento ed all'aumento del capitale sociale a titolo gratuito, il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 8 maggio 2007 ha convocato in prima convocazione per il giorno 15 giugno 2007, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 18 giugno 2007 ed in terza convocazione per il giorno 20 giugno 2007, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, per sottoporre all'esame ed all'approvazione della stessa la proposta di modifica del rapporto di cambio del piano suddetto, prevedendo che ogni diritto di opzione dia diritto alla sottoscrizione di 1,1 azioni della Società.

Relativamente al piano di stock option a favore del Presidente e degli Amministratori Delegati, viene quindi proposto un aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 600.000, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ad integrazione di quanto già deliberato dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2005.

Illustriamo nel seguito le attività da noi svolte per adempiere al disposto dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile e le relative conclusioni.

2 Descrizione della metodologia di valutazione adottata

In base alla relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta nella riunione dell'8 maggio 2007, è previsto che in seguito al mutamento del rapporto di cambio, sia mantenuto invariato il prezzo di esercizio, definito al momento dell'assegnazione dei diritti di opzione e le cui modalità di determinazione sono state oggetto di una nostra precedente attestazione ai sensi dell'articolo 2441 quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, emessa in data 8 aprile 2005.

Il suddetto corrispettivo è stato stabilito sulla base di un valore unitario pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura della quotazione delle "Azioni ordinarie Assicurazioni Generali SpA" presso il Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana SpA, rilevati nel periodo che va dalla data di assegnazione dei diritti stessi (o delle opzioni) al medesimo giorno del mese solare precedente.

Il relativo prezzo unitario al quale i diritti di opzione potranno essere esercitati, determinato in base alla metodologia suddetta, è stato quindi determinato il giorno di approvazione del relativo piano da parte dell'Assemblea Straordinaria in data 30 aprile 2005.

3 Lavoro svolto e documentazione utilizzata

Il nostro esame ha comportato l'analisi della ragionevolezza e dell'adeguatezza dei criteri adottati ai fini della determinazione del valore di mercato delle azioni emittende così come previsto dal Regolamento del piano. In particolare abbiamo svolto le seguenti attività:

- a) analisi delle metodologie di valutazione adottate dalla Società e raccolta di elementi utili per accertarne la ragionevolezza, l'idoneità tecnica e l'adeguatezza, nelle circostanze, a determinare il valore di mercato delle azioni stesse;
- b) colloqui ed analisi con la Direzione di Assicurazioni Generali SpA. In particolare sono stati svolti approfondimenti con l'Area Finanza e l'Area Segreteria Generale ed Affari Societari di Gruppo.

Il nostro esame è stato svolto sulla base della seguente documentazione:

- a) Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2005, che ha deliberato l'approvazione del piano di stock option a favore del Presidente e degli Amministratori Delegati e la relativa assegnazione dei diritti di opzione.
- b) Regolamento del Piano di stock option per il Presidente e gli Amministratori Delegati così come modificato dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2007.
- c) Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società dell'8 maggio 2007 che illustra le motivazioni e le modalità di esecuzione della proposta di aumento del capitale sociale al servizio del suddetto Piano di stock option.
- d) Lo Statuto societario vigente di Assicurazioni Generali SpA e le modifiche proposte al testo del paragrafo 8.6 dello Statuto stesso in relazione al suddetto Piano di stock option.

4 Conclusioni

Tutto ciò premesso, ai sensi del quarto comma, secondo periodo, dell'articolo 2441 del Codice Civile riteniamo che la modalità prevista per la determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettersi al servizio del Piano di stock

option sopra richiamato, ovvero la media aritmetica dei prezzi di chiusura della quotazione delle azioni presso il Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana SpA rilevati nel periodo che va dalla data di assegnazione dei diritti stessi al medesimo giorno del mese solare precedente, rappresenti nella fattispecie un criterio ragionevole e coerente con il disposto del citato articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile che prevede che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni. Le nostre conclusioni tengono conto delle seguenti considerazioni:

- a) come riportato nel documento OIC n. 20 emesso dall'Organismo italiano di contabilità, la media delle quotazioni dell'ultimo mese costituisce un periodo temporale sufficientemente ampio e meglio rappresentativo del concetto di "andamento del mercato" in quanto consente di ponderare eventuali fluttuazioni anomale influenzate da fattori spesso esogeni o soggettivi;
- b) questa metodologia trova ulteriore riscontro nel campo della normativa fiscale.

Milano, 28 maggio 2007

PricewaterhouseCoopers SpA


Ezio Bassi
(Revisore contabile)



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Determinazione dell'ammontare del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007/2009, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile e dell'articolo 19 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

com'è noto, la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società è stata sinora determinata secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 39 dello Statuto sociale.

Alla luce della citata disposizione statutaria, il compenso è oggi stabilito in funzione di due componenti: la prima è rappresentata da un ammontare fisso, definito in Euro 5.164,57; la seconda consiste in un valore variabile, da calcolarsi in funzione percentuale rispetto all'ammontare dell'utile d'esercizio.

È fatto salvo, ovviamente, quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2389 per quel che attiene alla remunerazione degli Amministratori investiti di cariche particolari in conformità allo statuto sociale e, quindi, per il Presidente e gli Amministratori Delegati. In questo caso, infatti, il relativo compenso è definito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

In ogni caso, in conformità a quanto statuito dall'articolo 78 del c.d. Regolamento Emittenti (deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, n. 11978 e successive modifiche), i compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma agli Amministratori della Società sono indicati, con cadenza annuale, nella nota integrativa del bilancio.

In questo scenario, alla luce di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, è stata sottoposta all'esame ed all'approvazione dell'odierna Assemblea, nella sua parte straordinaria, una proposta di modifica della predette disciplina e, pertanto, del sistema di remunerazione degli Amministratori. Ciò al fine di allineare le regole di governo societario della Compagnia alla *best practice*, recepita appunto anche dal menzionato Codice di Autodisciplina, nonché di perseguire, al contempo, un obiettivo di migliore flessibilità gestionale.

Più in particolare, la proposta di che trattasi comporta l'attribuzione all'Assemblea di un potere deliberativo pieno in materia di retribuzione degli Amministratori, conferendo altresì alla stessa la facoltà discrezionale di applicare al riguardo sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell'andamento della gestione sociale e/o del Gruppo.

Tutto ciò premesso, nella prospettiva di accoglimento da parte dell'Assemblea della proposta di innovazione statutaria cui si è dianzi accennato, si rende necessario sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea, convocata pure in sede ordinaria, una proposta di deliberazione concernente una nuova determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, avente quale orizzonte temporale di riferimento il residuo periodo del mandato di carica.

In relazione a quanto precede, si propone, quindi, che, subordinatamente all'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese del nuovo testo dello Statuto Sociale, per tutto il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2007, e pertanto sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2009, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione spettino, oltre al rimborso delle spese a piè di lista incontrate per la partecipazione alle sedute,

- un compenso pari ad Euro 100.000,00 lordi annui, con un incremento del 50% per coloro che siano membri del Comitato Esecutivo;
- un compenso variabile, pari complessivamente allo 0,01% dell'utile consolidato, , fermo un limite massimo complessivo pari ad Euro 300.000,00, da ripartirsi in parti uguali tra i Consiglieri di Amministrazione;
- un gettone di presenza per ciascuna seduta di Consiglio di Amministrazione e di Comitato Esecutivo pari ad Euro 4.000,00.

Milano, 8 maggio 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Autorizzazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime per gli investimenti da effettuarsi da parte dei fondi pensione aperti gestiti dalla Compagnia, dei suoi fondi interni assicurativi e delle sue gestioni interne separate: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

viene sottoposta alla Vostra approvazione una proposta di rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile e dall'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 all'acquisto ed al compimento di atti di disposizione riguardanti azioni proprie della Società.

Infatti, com'è noto, per effetto dell'esecuzione dell'operazione di fusione per incorporazione della controllata Generali Vita S.p.A. in Assicurazioni Generali S.p.A., con effetto dal 31 dicembre 2006 la Società ha ripreso a svolgere attivamente l'attività assicurativa in Italia anche nel Ramo Vita.

Alla luce di ciò, si rende pertanto necessario sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti una proposta di rilascio delle anzidette autorizzazioni, avuto riguardo all'opportunità che la Compagnia possa effettuare acquisti di azioni proprie, per gli investimenti da effettuarsi da parte dei Fondi Pensione Aperti gestiti dalla Compagnia, dei suoi Fondi Interni e delle sue Gestioni Interne Separate.

Lo scopo è infatti quello di consentire alla Compagnia, quale soggetto gestore dei citati Fondi e Gestioni, di poter compiere investimenti sul mercato azionario, senza un vincolo assoluto di esclusione delle azioni Generali, le quali - lo ricordiamo - rappresentano per capitalizzazione l' 8,258% del SPMIB Index.

Si consideri inoltre che il titolo Generali riveste un peso significativo proprio all'interno dei *benchmark* utilizzati nelle menzionate Gestioni e Fondi.

La rimozione di un vincolo assoluto non comporta, naturalmente, l'assenza di limiti alla possibilità di acquisto e di vendita di azioni Generali.

Infatti, l'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, sarà effettuato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma 3, del Codice Civile e, pertanto, il numero massimo delle azioni da acquistare non potrà avere un valore nominale complessivo (incluse le azioni eventualmente possedute dalle società controllate) eccedente la decima parte dell'intero capitale sociale.

Al riguardo si ricorda che, attualmente, la Società e le sue controllate hanno in portafoglio n. 13.486.549 azioni Generali, pari allo 1,055% del capitale sociale della Compagnia.

In questo scenario, pertanto, gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, comunque, per un importo massimo complessivo di Euro 250 milioni.

Conseguentemente, anche ammettendo un pieno utilizzo dell'autorizzazione richiesta, il numero di azioni proprie che verrebbero ad essere possedute direttamente e indirettamente da Generali – che sarebbero complessivamente pari a circa l' 1,61% del capitale sociale – risulterebbe ampiamente al di sotto della soglia limite prevista dal citato terzo comma dell'articolo 2357 del Codice Civile, pari al 10% del capitale sociale della Compagnia.

Abbondantemente al di sotto di tale limite si rimarrebbe anche se venisse completamente attuato il piano di *buy-back* già approvato, per un ammontare massimo di Euro 1.800 milioni pari a circa il 2,86% del capitale sociale. In proposito, si rammenta peraltro che l'implementazione di tale piano è attualmente sospesa.

Si ricorda, inoltre, che la Compagnia dispone di un sistema di controllo interno atto a monitorare gli acquisti su titoli Generali effettuati dalle società del Gruppo.

Si precisa ancora che la Società costituirà, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice Civile una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un pari importo dalle riserve disponibili. La riserva così costituita verrà mantenuta finché le azioni proprie acquistate non saranno trasferite.

In caso di cessione delle azioni proprie acquistate, la riserva di cui sopra riconfluirà alle riserve di provenienza.

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione, mentre l'autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali.

Il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo, pari ad Euro 1,00, mentre il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

Le azioni che verranno acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare potranno formare oggetto di atti di disposizione ed, in tale contesto, essere altresì cedute, anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.



Il corrispettivo della cessione non potrà essere inferiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis*, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Atteso quanto precede, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte per ciascuna modalità,

- sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, oppure
- mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul relativo mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il cui regolamento prevede modalità conformi a quanto previsto dal citato articolo 144-*bis*, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti.

Milano, 8 maggio 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

il ricorso allo strumento dell'assicurazione della responsabilità civile contro i rischi professionali degli Amministratori (nota come *Directors' and Officers' Liability Insurance – D&O*) rappresenta, ad oggi, una prassi diffusa sui mercati finanziari più evoluti.

Infatti, l'incremento dei casi di esposizione a responsabilità patrimoniale diretta per attività poste in essere nello svolgimento dell'incarico societario affidato non solo agli Amministratori, ma anche ai Sindaci, costituisce attualmente un elemento comune, caratterizzante il quadro normativo di riferimento, vigente nei Paesi più sviluppati.

Ne consegue pertanto che l'utilizzo da parte delle società quotate dello strumento delle polizze D&O forma al momento una vera e propria *best practice* negli Stati Uniti ed in Europa. Di ciò non possono non essere particolarmente consapevoli proprio gli Amministratori di una compagnia di assicurazioni come le Generali.

In questo scenario, si rende pertanto opportuna l'introduzione di una copertura assicurativa di tipo D&O, al fine di fornire uno strumento di tutela agli Amministratori ed ai Sindaci della Società in relazione ai processi decisionali e di controllo nonché alle conseguenti assunzioni di responsabilità che li vedono coinvolti: andranno esclusi, chiaramente, i casi di violazione intenzionale degli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie di coloro che ricoprono le anzidette cariche.

In relazione a ciò, sarà quindi sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti una proposta volta ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla stipula di una polizza assicurativa D&O, secondo termini e condizioni che siano in linea con la *best practice* diffusa nel mercato assicurativo internazionale, tenuto conto degli elementi caratterizzanti lo svolgimento dell'attività d'impresa della Compagnia e del Gruppo.

Le condizioni più significative della polizza di cui si richiede l'autorizzazione alla stipulazione sono di seguito riportate:

- Durata: 12 mesi, rinnovabili di anno in anno, fino all'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2009;

- Massimale: Euro 100 milioni per sinistro, in aggregato annuo e per periodo di copertura;
- Premio annuo: Euro 1 milione circa.

Si propone, infine, di conferire all'Amministratore Delegato competente per la materia ogni più ampio potere per l'attuazione delle deliberazioni che l'Assemblea intenderà adottare in merito, nonché quello di definire, alla scadenza naturale di detta polizza, il rinnovo della medesima alle migliori condizioni di mercato, fermo che il premio annuo non dovrà superare, in conseguenza delle consuete rivalutazioni e degli adeguamenti della copertura medesima che si rendessero necessari, un ammontare pari al 30% dell'ultima annualità pagata.

Redazione:
Segreteria Generale ed Affari Societari di Gruppo

Coordinamento:
Servizio Comunicazione e Affari Istituzionali di Gruppo/
Servizio Risorse Umane – Servizi Generali

Progetto grafico:
Sintesi in Comunicazione

Foto:
BBDO Werbeagentur GmbH & Co.

Stampa:
Sa.Ge.Print spa

